



Impatti del Covid 19 sulle banche e gli altri intermediari

Implicazioni sul processo di gestione dei rischi delle banche

Sergio Sampaolesi

INCONTRO CSE 5.5.2020

 **UNIONE
FIDUCIARIA** *S.p.A.*

Indice



1. Rischio creditizio (esposizioni deteriorate e oggetto di concessioni, IFRS 9 e calcolo delle perdite attese)

2. Altri indicatori di rischio, RAF, ICAAP, ILAAP, Piani di risanamento

3. Principali provvedimenti e comunicazioni delle Autorità Europee (EBA e BCE) e della Banca d'Italia sull'applicazione delle disposizioni vigenti alle esposizioni creditizie nel contesto della pandemia da COVID 19

3. Riepilogo: una lista di punti di attenzione per il Risk Manager

Rischio creditizio – Obiettivo della presentazione

OBIETTIVO:

Con riferimento alle tematiche sul rischio creditizio l'obiettivo della presentazione è inquadrare le norme sul sostegno della liquidità delle famiglie e delle imprese introdotte con il DL 18 del 17.3.2020 («Cura Italia») e del DL 23 dell'8.4.2020 («Liquidità») nel contesto delle previsioni della normativa prudenziale preesistente, essenzialmente riconducibile a:

- CRD4 e CRR ed evoluzioni previste (CRR2, disciplina MREL e TLAC, nuovi coefficienti prudenziali)
 - Linee Guida EBA
 - Disposizioni di vigilanza della Banca d'Italia (con relativi recenti aggiornamenti della disciplina sull'ICAAP, l'ILAAP ed il Sistema dei controlli interni)
 - Principio contabile IFRS 9
 - BRRD e disciplina sulla risoluzione delle banche
- Esistono al riguardo svariati profili di criticità.
 - Il quadro vigente della normativa prudenziale applicabile alle banche non ha subito infatti modifiche (fatto salvo il rinvio di una serie di scadenze di adempimenti) per effetto della pandemia da COVID-19. Sono stati emanati peraltro una serie di chiarimenti ed interpretazioni della BCE, dell'EBA, della Banca d'Italia nonché del Comitato di Basilea finalizzati a supportare le banche nel conciliare le finalità delle misure di sostegno con quelle della disciplina prudenziale, che mirano a garantire la gestione sana e prudente dei rischi.
 - Interventi simili sono stati varati dalla grande maggioranza dei paesi dell'area dell'euro e sono accomunati dal ruolo centrale che il sistema finanziario gioca nel renderle efficaci: banche e intermediari ex art. 106 del TUB sono praticamente l'unico canale di trasmissione delle iniziative di sostegno finanziario.
 - La gestione del rischio di credito, stante la natura delle misure di sostegno e gli sviluppi prevedibili del quadro macroeconomico è quella maggiormente interessata da questa criticità.

Rischio creditizio – Natura delle misure di sostegno

Le misure di sostegno alle condizioni finanziarie contenute nel DL 18 del 17.3.2020 («Cura Italia») e del DL 23 dell'8.4.2020 («Liquidità») riguardano sia le famiglie sia le imprese.

La principale misura in sostegno delle **famiglie** indebitate, prevista dall'art. 54 del DL n.18, è il rafforzamento del Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa che prevede la sospensione per 18 mesi delle rate e un contributo per il pagamento degli interessi

Gli interventi a sostegno della liquidità delle **imprese** si concentrano su due strumenti:

- A)** una moratoria straordinaria sui crediti in essere delle PMI - **Art. 56 del DL18**;
 - B)** un ampio programma di garanzie pubbliche sui nuovi prestiti, che interessa tutte le classi dimensionali di imprese, dapprima introdotto con il DL n. 18 e successivamente rafforzato in misura considerevole dal DL n. 23 - **Artt. 1 e 13**.
-
- A) La moratoria straordinaria (art. 56 DL 18) prevede la possibilità per le PMI e per le microimprese (inclusi i lavoratori autonomi) di ottenere dagli intermediari un “congelamento” dei prestiti revocabili o in scadenza fino al 30.9.2020 e una sospensione, nello stesso periodo, dei pagamenti delle rate dei mutui (sia quota capitale sia quota interessi) e dei canoni di leasing. La misura si rivolge alle aziende che non abbiano esposizioni deteriorate alla data di entrata in vigore del decreto e che presentino temporanee carenze di liquidità dovute al diffondersi dell'epidemia.
 - B) Con riferimento alle garanzie pubbliche sui nuovi prestiti, con il DL 23 la generalità delle imprese italiane ha accesso, fino a dicembre del 2020, a finanziamenti con garanzia a prima richiesta fornita dallo Stato (tramite FCG e SACE) agli intermediari.

Rischio creditizio – Natura delle misure di sostegno

Art. 56 DL 18 (Misure di sostegno finanziario alle micro, piccole e medie imprese colpite dall'epidemia di COVID-19), commi, 2,3,4

«2. Al fine di sostenere le attività imprenditoriali danneggiate dall'epidemia di COVID-19 le Imprese, come definite al comma 5 (microimprese e PMI), possono avvalersi dietro comunicazione – in relazione alle esposizioni debitorie nei confronti di banche, di intermediari finanziari previsti dall'art. 106 del TUB e degli altri soggetti abilitati alla concessione di credito in Italia – delle seguenti misure di sostegno finanziario:

a) **per le aperture di credito a revoca e per i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti alla data del 29.2 2020** o, se superiori, a quella di pubblicazione del presente decreto, gli importi accordati, sia per la parte utilizzata sia per quella non ancora utilizzata, non possono essere revocati in tutto o in parte fino al 30.9. 2020;

b) **per i prestiti non rateali con scadenza contrattuale prima del 30.9.2020** i contratti sono **prorogati**, unitamente ai rispettivi elementi accessori e senza alcuna formalità, fino al 30.9.2020 alle medesime condizioni;

c) per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, **il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30.9.2020 è sospeso sino al 30 settembre 2020** e il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l'assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti; è facoltà delle imprese richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale.

3. La comunicazione prevista al comma 2 è corredata della dichiarazione con la quale l'Impresa autocertifica ai sensi dell'art. 47 DPR 445/2000 di aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell'epidemia da COVID-19.

4. Possono beneficiare delle misure di cui al comma 2 le Imprese le cui esposizioni debitorie non siano, alla data di pubblicazione del presente decreto, classificate come esposizioni creditizie deteriorate ai sensi della disciplina applicabile agli intermediari creditizi».

Rischio creditizio – Natura delle misure di sostegno

Art. 13 DL 23 (Fondo centrale di garanzia PMI)

«1. Fino al 31 dicembre 2020, in deroga alla vigente disciplina del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (FCG), si applicano le seguenti misure:

a) la garanzia è concessa a titolo gratuito;

b) l'importo massimo garantito per singola impresa è elevato..., nel rispetto della disciplina dell'Unione europea, a 5 milioni di euro. Sono ammesse alla garanzia le imprese con numero di dipendenti non superiore a 499;

c) la percentuale di copertura della garanzia diretta è incrementata, anche mediante il concorso delle sezioni speciali del FCG, al 90 per cento dell'ammontare di ciascuna operazione finanziariaper le operazioni finanziarie con durata fino a 72 mesi. L'importo totale delle predette operazioni finanziarie non può superare, alternativamente:

1) il doppio della spesa salariale annua del beneficiario (compresi gli oneri sociali e il costo del personale che lavora nel sito dell'impresa ma che figura formalmente nel libro paga dei subcontraenti) per il 2019 o per l'ultimo anno disponibile. Nel caso di imprese costituite a partire dal 1.1.2019, l'importo massimo del prestito non può superare i costi salariali annui previsti per i primi due anni di attività;

2) il 25 per cento del fatturato totale del beneficiario nel 2019;

3) il fabbisogno per costi del capitale di esercizio e per costi di investimento nei successivi 18 mesi, nel caso di piccole e medie imprese, e nei successivi 12 mesi, nel caso di imprese con numero di dipendenti non superiore a 499; tale fabbisogno è attestato mediante apposita autocertificazione resa dal beneficiario ai sensi del DPR n. 445/2000;

.....

Rischio creditizio – Natura delle misure di sostegno

e) sono ammissibili alla garanzia del Fondo, per la garanzia diretta nella misura dell'80 per cento e per la riassicurazione nella misura del 90 per cento dell'importo garantito dal Confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura dell' 80 per cento, i finanziamenti a fronte di operazioni di rinegoziazione del debito del soggetto beneficiario, purché il nuovo finanziamento preveda l'erogazione al medesimo soggetto beneficiario di credito aggiuntivo in misura pari ad almeno il 10 per cento dell'importo del debito accordato in essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione;

f) per le operazioni per le quali banche o gli intermediari finanziari hanno accordato, anche di propria iniziativa, la sospensione del pagamento delle rate di ammortamento, o della sola quota capitale, ovvero l'allungamento della scadenza dei finanziamenti, in connessione degli effetti indotti dalla diffusione del COVID-19, su operazioni ammesse alla garanzia del Fondo, la durata della garanzia del Fondo è estesa in conseguenza;

g) ... La garanzia è concessa anche in favore di beneficiari finali che presentano, alla data della richiesta di garanzia, esposizioni nei confronti del soggetto finanziatore classificate come "inadempienze probabili" o "scadute o sconfinanti deteriorate" ai sensi del paragrafo 2, parte B della circolare n. 272 del 30 luglio 2008 della Banca d'Italia e successive modificazioni, purché la predetta classificazione non sia precedente alla data del 31 gennaio 2020... Ai fini dell'ammissione alla garanzia non è necessario che sia trascorso un anno dalla data in cui sono state accordate le misure di concessione o, se posteriore, dalla data in cui le esposizioni sono state classificate come esposizioni deteriorate, ai sensi dell'art 47-bis, comma 6, lettera b) CRR. Sono, in ogni caso, escluse le imprese che presentano esposizioni classificate come "sofferenze" ai sensi della disciplina bancaria.

.....

Rischio creditizio - Natura delle misure di sostegno

m) ...sono ammissibili alla garanzia del fondo, con copertura al 100 per cento sia in garanzia diretta che in riassicurazione, i nuovi finanziamenti concessi da banche, intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del TUB e dagli altri soggetti abilitati alla concessione di credito in favore di PMI e di persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni la cui attività d'impresa è stata danneggiata dall'emergenza COVID-19 come da dichiarazione autocertificata ai sensi dell'articolo 47 del DPR n. 445/2000, purché tali finanziamenti prevedano l'inizio del rimborso del capitale non prima di 24 mesi dall'erogazione e abbiano una durata fino a 72 mesi e un importo non superiore al 25 per cento dell'ammontare dei ricavi del soggetto beneficiario, come risultante dall'ultimo bilancio depositato o dall'ultima dichiarazione fiscale presentata alla data della domanda di garanzia ovvero, per i soggetti beneficiari costituiti dopo il 1.1.2019, da altra idonea documentazione, anche mediante autocertificazione ai sensi dell'articolo 47 del DPR n. 445/2000, e, comunque, non superiore a 25.000 €.»

Art. 1 DL 23 (Misure temporanee per il sostegno alla liquidità delle imprese)

«1. Al fine di assicurare la necessaria liquidità alle imprese con sede in Italia, colpite dall'epidemia COVID-19, diverse dalle banche e da altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito, SACE S.p.A. concede fino al 31.12.2020 garanzie, in conformità con la normativa europea in tema di aiuti di Stato e nel rispetto dei criteri e delle condizioni previste dai commi da 2 a 11, in favore di banche, di istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e degli altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, per finanziamenti sotto qualsiasi forma alle suddette imprese. Gli impegni assunti dalla SACE S.p.A. ai sensi del presente comma non superano l'importo complessivo massimo di 200 miliardi di euro, di cui almeno 30 miliardi sono destinati a supporto di PMI come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE, ivi inclusi i lavoratori autonomi e i liberi professionisti titolari di partita IVA, che abbiano pienamente utilizzato la loro capacità di accesso al Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 662/1996.

...

Art. 1 DL 23 (Misure temporanee per il sostegno alla liquidità delle imprese)

...

2. Le garanzie di cui al comma 1 sono rilasciate alle seguenti condizioni:

a) la garanzia è rilasciata entro il 31 dicembre 2020, per finanziamenti di durata non superiore a 6 anni, con la possibilità per le imprese di avvalersi di un preammortamento di durata fino a 24 mesi;

b) al 31 dicembre 2019 l'impresa beneficiaria non rientrava nella categoria delle imprese in difficoltà ai sensi della normativa europea e alla data del 29.2.2020 non risultava presente tra le esposizioni deteriorate presso il sistema bancario, come definite ai sensi della normativa europea;

c) l'importo del prestito assistito da garanzia non è superiore al maggiore tra i seguenti elementi:

1) 25 per cento del fatturato annuo dell'impresa relativi al 2019, come risultante dal bilancio ovvero dalla dichiarazione fiscale;

2) il doppio dei costi del personale dell'impresa relativi al 2019, come risultanti dal bilancio ovvero da dati certificati se l'impresa non ha approvato il bilancio; qualora l'impresa abbia iniziato la propria attività successivamente al 31.12.2018, si fa riferimento ai costi del personale attesi per i primi due anni di attività, come documentato e attestato dal rappresentante legale dell'impresa;

d) la garanzia, in concorso paritetico e proporzionale tra garante e garantito nelle perdite per mancato rimborso del finanziamento, copre il:

1) 90% dell'importo del finanziamento per imprese con meno di 5000 dipendenti in Italia e valore del fatturato fino a 1,5 miliardi di euro;

2) 80% dell'importo del finanziamento per imprese con valore del fatturato tra 1,5 miliardi e 5 miliardi di euro o con più di 5000 dipendenti in Italia;

3) 70% per le imprese coi1 valore del fatturato superiore a 5 miliardi di euro;

...

Rischio creditizio - Natura delle misure di sostegno

Art. 1 DL 23 (Misure temporanee per il sostegno alla liquidità delle imprese)

...

e) le commissioni annuali dovute dalle imprese per il rilascio della garanzia sono le seguenti:

1) per i finanziamenti di piccole e medie imprese sono corrisposti, in rapporto all'importo garantito, 25 punti base durante il primo anno, 50 punti base durante il secondo e terzo anno, 100 punti base durante il quarto, quinto e sesto anno;

2) per i finanziamenti di imprese diverse dalle piccole e medie imprese sono corrisposti, in rapporto all'importo garantito, 50 punti base durante il primo anno, 100 punti base durante il secondo e terzo anno, 200 punti base durante il quarto, quinto e sesto anno;

f) la garanzia è a prima richiesta, esplicita, irrevocabile, e conforme ai requisiti previsti dalla normativa di vigilanza prudenziale ai fini della migliore mitigazione del rischio;

....

i) l'impresa che beneficia della garanzia assume l'impegno che essa, nonché ogni altra impresa con sede in Italia che faccia parte del medesimo gruppo cui la prima appartiene, non approvi la distribuzione di dividendi o il riacquisto di azioni nel corso del 2020;

1) l'impresa che beneficia della garanzia assume l'impegno a gestire i livelli occupazionali attraverso accordi sindacali;

m) il soggetto finanziatore deve dimostrare che ad esito del rilascio del finanziamento coperto da garanzia l'ammontare complessivo delle esposizioni nei confronti del soggetto finanziato risulta superiore all'ammontare di esposizioni detenute alla data di entrata in vigore del presente decreto, corretto per le riduzioni delle esposizioni intervenute tra le due date in conseguenza del regolamento contrattuale stabilito tra le parti prima dell'entrata in vigore del presente decreto;

n) il finanziamento coperto dalla garanzia deve essere destinato a sostenere costi del personale, investimenti o capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali che siano localizzati in Italia, come documentato e attestato dal rappresentante legale dell'impresa beneficiaria.

...

Rischio creditizio - Misure di sostegno e normativa prudenziale vigente

Le Misure governative a sostegno del credito e della liquidità di imprese e famiglie nel quadro della pandemia da COVID 19 devono essere applicate dalle banche nel rispetto delle previsioni vigenti della normativa prudenziale in materia di gestione del rischio creditizio e di requisiti di capitale.

- Disposizioni di vigilanza della Banca d'Italia:

- Circolare n. 285/2013 (in particolare le Disposizioni speciali sui rischi di credito e di controparte nell'Allegato A, del Titolo IV, Capitolo 3, sul SCI)
- Circolare n. 272/2008 (Matrice dei conti), con la normativa sulla classificazione delle esposizioni creditizie deteriorate/Non Performing Loans (NPL)
- Linee Guida di Gennaio 2018 sulla gestione delle esposizioni deteriorate da parte delle LSI

- BCE: Linee guida per le banche sui crediti deteriorati (NPL) di Marzo 2017

- La Regolamentazione sul Capitale: Regolamento EU n. 575/2013 (c.d. «CRR»), che ha subito rilevanti modifiche nel 2019 a seguito dei Regolamenti EU n. 630/2019 (c.d. “Calendar provisioning”) e n. 876/2019 (“CRR2”, applicabile dal 28.6.2021).

- EBA Guidelines (EBA/GL/2016/07) on the application of the definition of default under Art. 178 CRR;
- EBA Guidelines (EBA/GL/2017/06) on “Credit institutions’ credit risk management practices and accounting for ECL”;
- EBA Guidelines (EBA/GL/2018/06) on “Management of non-performing and forborne exposures”;
- EBA Guidelines (EBA/GL/2018/04) on “Institution's Stress testing”

E' prevista l'applicazione dal 30.6.2020 degli orientamenti EBA (EBA/CP/2019/04 di 19 Giugno 2019) in tema di Processo del credito - “*Guidelines on Loan Origination and monitoring*”, che prevede indicazioni analitiche in particolare sulle attività di istruttoria (indicatori e *credit granting criteria*) e monitoraggio del rischio.

Considerazioni sul processo del credito

- Le Disposizioni di vigilanza sul sistema dei controlli delle banche richiedono un'attività di misurazione del rischio di credito lungo tutte le fasi (da regolamentare analiticamente all'interno della Banca ed approvate dagli organi sociali) nelle quali si articola tipicamente il processo di gestione del rischio: 1) Istruttoria; 2) Approvazione; 3) Erogazione; 4) Controllo andamentale e monitoraggio delle esposizioni; 5) Revisione delle linee di credito; 6) Classificazione delle posizioni di rischio; 7) Interventi in caso di anomalia; 7) Valutazione e gestione delle esposizioni deteriorate.
- Nel contesto del processo del credito le garanzie (reali o personali) rappresentano solo una mitigazione del rischio (tecniche di attenuazione del rischio di credito di cui al Capo 4 del Titolo III del CRR, art. 192 e seguenti).
- Il rischio creditizio va sempre valutato (in funzione dei *credit granting criteria* e dei limiti quantitativi, di *risk capacity* e di *risk appetite*, previsti nel RAF) guardando al merito creditizio (cioè all'affidabilità economico – finanziaria del debitore, che trova espressione quantitativa nella PD), anche se l'esposizione creditizia (e l'eventuale esposizione ponderata ai fini del calcolo del requisito di capitale) è in tutto o in parte garantita.
- Data la PD, qualora questa ecceda la propensione al rischio creditizio, il rischio può essere ricondotto nei limiti accettabili tramite la richiesta di garanzie. Nella formula standard per il calcolo delle ECL ($ECL=PD \times EAD \times LGD$), la *credit risk mitigation* (garanzia) incide solo sulla LGD.

Rischio creditizio – Misure di sostegno e normativa prudenziale vigente

Circolare 272: suddivisione delle esposizioni deteriorate in tre categorie:

- Sofferenze: il complesso delle esposizioni creditizie, per cassa e “fuori bilancio”, nei confronti di un soggetto in stato di insolvenza (anche non accertato giudizialmente) o in situazioni sostanzialmente equiparabili, indipendentemente dalle eventuali previsioni di perdita formulate dalla Banca (sono escluse le esposizioni la cui situazione di anomalia sia riconducibile a profili attinenti al rischio Paese). Sono incluse in questa categoria anche le esposizioni oggetto di concessione (“*Non-performing exposures with forbearance measures*») nei confronti di soggetti per i quali ricorrono le condizioni per una loro classificazione fra le sofferenze.
- Inadempienze probabili (“Unlikely to pay” - UTP): esposizioni per le quali la Banca ritiene improbabile che, senza il ricorso ad azioni quali l’escussione delle garanzie, il debitore adempia integralmente (in linea capitale e/o interessi) alle sue obbligazioni creditizie. Comprendono il complesso delle esposizioni nei confronti di soggetti per i quali ricorrono le condizioni per una classificazione fra le inadempienze probabili e che presentano una o più linee di credito che soddisfano la definizione di “Non-performing exposures with forbearance measures” (esposizioni oggetto di concessione da classificare come NPL).
- Esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate: esposizioni creditizie per cassa, diverse da quelle classificate tra le sofferenze o le inadempienze probabili, che, alla data di riferimento della segnalazione, sono scadute o sconfinanti in via continuativa da oltre 90 gg. per importi eccedenti le soglie previste.

In base all’Art 178, comma 1, del CRR (Default di un debitore) si considera intervenuto un default, quando si verificano entrambi o uno dei seguenti eventi:

- Inadempienza probabile: la banca ritiene improbabile che senza escussione delle garanzie il debitore adempia integralmente alle obbligazioni verso l’ente, l’impresa madre o una delle sue filiazioni;
- Arretrati da oltre 90 giorni: il debitore è in arretrato da oltre 90 giorni su una esposizione creditizia rilevante verso la banca, l’impresa madre o una delle sue filiazioni.

Rischio creditizio – Misure di sostegno e normativa prudenziale vigente

L'art. 47 bis, par. 3, del CRR (introdotto con il reg. EU n. 630/2019, c.d. *Calendar provisioning*) contiene l'elenco delle tipologie di esposizioni che devono considerarsi come deteriorate:

- a. le esposizioni in relazione alle quali si ritiene che sia intervenuto un default ai sensi dell'articolo 178 del CRR;
- b. le esposizioni che si ritiene abbiano subito una riduzione di valore ai sensi della disciplina contabile applicabile;
- c. le esposizioni in prova (nei due anni successivi alla riclassifica in bonis per le esposizioni oggetto di misure di *forbearance*) ai sensi del par. 7 dello stesso art. 47 bis, qualora siano state accordate “misure di concessione” aggiuntive o qualora le esposizioni siano scadute da oltre 30 giorni;
- d. le esposizioni in forma di impegno che, qualora utilizzato o altrimenti attivato, non verrebbe probabilmente rimborsato in modo integrale senza escussione delle garanzie reali;
- e. le esposizioni sotto forma di garanzia finanziaria che sarebbe probabilmente attivata dalla parte garantita, compresi i casi in cui l'esposizione garantita sottostante soddisfa i criteri per essere considerata deteriorata.

Uno degli elementi da considerare in base al CRR ai fini dell'individuazione dell'improbabile adempimento del cliente è il fatto che la Banca “acconsenta a una ristrutturazione onerosa del credito, che implichi verosimilmente una ridotta obbligazione finanziaria dovuta a una remissione sostanziale del debito o al differimento dei pagamenti del capitale, degli interessi o, se del caso, delle commissioni” (art. 178, par. 3, lett. d).

Rischio creditizio – Misure di sostegno e normativa prudenziale vigente

- Art. 47 ter del CRR (post Regolamento EU n. 630/2019) per «misura di concessione si intende una concessione accordata dall'ente al debitore il quale ha incontrato o rischia di incontrare difficoltà nel rispettare i propri impegni finanziari. La misura di concessione trae origine da una delle due seguenti possibili azioni:
 - la modifica dei termini e delle condizioni dell'obbligazione debitoria del cliente, quando la modifica non sarebbe stata concessa se il debitore non avesse incontrato difficoltà nel rispettare i propri impegni finanziari;
 - il rifinanziamento integrale o parziale dell'obbligazione debitoria (ossia la sostituzione del piano di finanziamento in essere con un altro caratterizzato da condizioni e durata diverse), quando il rifinanziamento non sarebbe stato concesso se il debitore non avesse incontrato difficoltà nel rispettare i propri impegni finanziari.
- Le Guidelines dell'EBA sulla nozione di default di cui all'art. 178 del CRR (EBA/GL/2016/07 del 18.1.2017, oggetto del 27° aggiornamento della Circolare 285 di Giugno 2019) prevedono una percentuale minima dell'1% quale soglia per determinare il verificarsi della ridotta obbligazione finanziaria dovuta a una remissione sostanziale del debito o al differimento dei pagamenti, con la seguente formula per il calcolo dell'obbligazione finanziaria ridotta: $DO = (NPV0 - NPV1)/NPV0$.
- Le stesse Linee Guida EBA richiedono che le banche si dotino di indicatori di anomalia per l'individuazione delle inadempienze probabili, specificandone alcuni validi per la generalità delle banche, tra quali: «(a) le fonti del reddito ricorrente del mutuatario non sono più disponibili per far fronte al pagamento delle rate; (b) sussistono ragionevoli preoccupazioni circa la futura capacità di un mutuatario di generare flussi di cassa stabili e sufficienti; (c) il livello della leva finanziaria complessiva del mutuatario è aumentato in maniera significativa o vi sono giustificate aspettative di tali variazioni della leva finanziaria; (d) il mutuatario ha violato le clausole accessorie di un contratto di credito; (e) l'ente ha esercitato qualsiasi forma di collateral, fra cui una garanzia;».

Rischio creditizio – Misure di sostegno e normativa prudenziale vigente

Linee Guida Banca d'Italia (Gennaio 2018) sulla gestione delle esposizioni deteriorate da parte delle LSI:

- *Strategia di gestione degli NPL: «Le banche si dotano di una strategia formalizzata volta a ottimizzare la gestione degli NPL massimizzando il valore attuale dei recuperi. La strategia va definita sulla base dell'analisi delle proprie capacità gestionali, del contesto esterno, delle caratteristiche dei portafogli deteriorati e deve individuare la combinazione ottimale tra le diverse azioni possibili per il recupero: gestione interna o affidamento a intermediari specializzati nel recupero crediti; ristrutturazione e rilascio di concessioni (forbearance); acquisizione di garanzie; procedure legali o stragiudiziali; cessioni (incluse le operazioni di cartolarizzazione) con derecognition contabile e prudenziale delle attività cedute».*
- *Strategia di gestione degli NPL: «In particolare, le banche predispongono piani operativi di gestione degli NPL di breve (indicativamente 1 anno) e medio/lungo (indicativamente 3/5 anni) periodo, in cui siano definiti gli obiettivi di chiusura delle posizioni (incluso il ritorno fra le esposizioni creditizie in bonis) e le azioni da intraprendere (ad esempio affidamento di posizioni o portafogli a gestori esterni specializzati; cessioni sul mercato; ecc.) per il raggiungimento degli stessi. Gli obiettivi devono essere stabiliti almeno in termini di livello di NPL al lordo e al netto delle rettifiche di valore, in valore assoluto e in percentuale del totale delle esposizioni creditizie verso la clientela».*
- *Classificazione delle esposizioni: «le banche stabiliscono un elenco di indicatori e soglie per determinare la classificazione a inadempienza probabile, in linea con quanto previsto dall'art. 178 della CRR e dalla Guidance per le SI. Si fa riferimento a una serie di informazioni quali-quantitative, differenziate a seconda della tipologia di debitore, al verificarsi delle quali occorrerà valutare l'eventuale classificazione nella richiamata categoria di NPL. Nel caso in cui l'esito della valutazione effettuata in presenza di tali situazioni non dia luogo alla riclassificazione della posizione, sono registrate le motivazioni nel sistema informativo aziendale».*

Rischio creditizio – Misure di sostegno e normativa prudenziale vigente

Linee Guida Banca d'Italia (Gennaio 2018) sulla gestione delle esposizioni deteriorate da parte delle LSI:

- *Classificazione delle esposizioni: «Le banche definiscono criteri applicativi per l'individuazione, la classificazione e il rientro in bonis delle esposizioni oggetto di concessioni. In particolare, coerentemente con le indicazioni contenute nei paragrafi 5.3.1-5.3.4 della Guidance per le SI, redigono linee guida interne per stabilire: i) quando un cliente incontra difficoltà finanziarie che richiedono il rilascio di concessioni e pertanto l'esposizione va classificata tra quelle "oggetto di concessioni"; ii) quando un'esposizione oggetto di concessioni va classificata come deteriorata; iii) quando un'esposizione oggetto di concessioni va classificata tra quelle oggetto di concessioni non deteriorate; iv) quando un'esposizione può essere considerata non più rientrante tra quelle oggetto di concessioni».*
- *Misure di concessione: «Le banche approvano misure di concessione (forbearance) se tali misure siano ritenute idonee a massimizzare i recuperi attesi sulle esposizioni nei confronti di debitori in difficoltà finanziaria; a tal fine individuano tempestivamente la soluzione migliore in relazione al caso specifico, fermo restando che tale decisione non deve rappresentare un espediente per ritardare la classificazione di un'esposizione creditizia fra quelle deteriorate».*
- *Presidi organizzativi: le banche adottano «un adeguato sistema di preavviso, cui dovrebbero essere collegati flussi di lavoro automatici per la gestione delle posizioni. Tale sistema deve includere indicatori di andamento del rapporto creditizio, da monitorare almeno mensilmente, basati su dati interni (tra cui: giorni di scaduto; grado di utilizzo delle linee di credito aperte) nonché informazioni quali-quantitative provenienti da fonti esterne (per esempio, Centrale dei rischi, dati di bilancio, registri pubblici su procedure legali, perizie relative alle garanzie, dati sui settori economici di appartenenza dei debitori). L'emergere di segnali dal sistema di preavviso dà luogo alle opportune azioni gestionali da parte delle unità competenti secondo quanto stabilito dalle politiche e procedure aziendali, che prevedono anche adeguate e formalizzate procedure di comunicazione e segnalazione ai livelli gerarchici superiori (escalation)».*

Rischio creditizio – Misure di sostegno e normativa prudenziale vigente

- Il principio contabile IFRS 9 ha introdotto a partire dai bilanci degli esercizi iniziati dal 1.1. 2018 un sistema di calcolo delle rettifiche di valore sui crediti (c. d. *impairment*) basato sull'analisi del peggioramento relativo del rischio creditizio dal momento della prima iscrizione dei crediti nel bilancio dell'intermediario. Il motivo del cambiamento rispetto al precedente principio contabile (IAS 39) risiede nel fatto che l'esperienza della crisi finanziaria successiva al 2008 ha evidenziato come il cosiddetto «*incurred loss model*» (con registrazione della perdita al manifestarsi di un evento o segnale esplicito di perdita effettiva), cioè la registrazione delle perdite su crediti solo in presenza di perdite di valore per le esposizioni deteriorate, ha fallito nella rilevazione delle perdite (che venivano registrate in ritardo rispetto al momento in cui era statisticamente possibile prevederle) e ha mostrato, nei bilanci delle banche, un comportamento fortemente prociclico (registrazione delle perdite nei bilanci in concomitanza con i dissesti dei clienti finanziati).
- Con il 26° aggiornamento (marzo 2019) della Circolare 285 è stato introdotto nelle Disposizioni di vigilanza sul sistema dei controlli l'obbligo per le banche di dotarsi di processi e strumenti che consentano il rispetto delle previsioni delle Linee Guida dell'EBA in materia di pratiche di gestione del rischio di credito e di rilevazione contabile delle perdite attese su crediti degli enti creditizi (EBA/GL/2017/06) del 20.9.2017.
- In tal modo il rispetto delle previsioni contenute nel Principio contabile IFRS 9 non è solo un requisito della normativa sui bilanci bancari (Regolamento EU 2067/2016) degli intermediari che adottano i principi contabili internazionali ma rientra anche tra i requisiti del sistema dei controlli interni e di gestione dei rischi di qualunque Banca.
- Linee Guida EBA sul calcolo delle ECL: punto 22: **«Al fine di assicurare una rilevazione tempestiva delle perdite su crediti, gli enti creditizi dovrebbero considerare informazioni prospettiche, compresi i fattori macroeconomici. Per la considerazione delle informazioni prospettiche, gli enti creditizi dovrebbero applicare solide valutazioni, in linea con metodi generalmente accettati per l'analisi e la previsione economica, e supportate da un quantitativo sufficiente di dati.»**

Rischio creditizio – Misure di sostegno e normativa prudenziale vigente

- Il modello di impairment (*Three buckets model*) prevede il riconoscimento (tra gli accantonamenti) delle perdite attese sulle esposizioni creditizie (*Expected credit losses - ECL*) in funzione del grado di deterioramento del rischio di credito delle esposizioni in essere, tenuto conto dell'andamento prospettico delle variabili, anche macroeconomiche, che li caratterizzano.
- Le perdite attese devono essere calcolate sempre e gli accantonamenti devono essere aggiornati ad ogni data di reporting per riflettere le variazioni nel rischio di credito, applicando il meccanismo cosiddetto dello *staging*:
 - Stage 1 – Performing (esposizioni con rischio creditizio invariato o con rischio creditizio basso). Qualora il rischio creditizio sia basso o successivamente alla delibera non sia aumentato in misura significativa. La stima della perdita attesa viene considerata con riferimento ai relativi portafogli collettivi per un periodo pari a 12 mesi (variazione PD in un orizzonte di 12 mesi)
 - Stage 2 – Under Performing («SICR» – *Significant increase of Credit Risk*)
Esposizioni per le quali si è verificato un significativo incremento del rischio creditizio dal momento in cui l'esposizione è sorta. Si tratta peraltro sempre di esposizioni per le quali non sussistono le condizioni per ritenere in cliente come probabilmente inadempiente (in bonis). In questa categoria di rischio vanno misurate le perdite attese su un arco temporale pari alla durata contrattuale residua (variazione della PD prospettica a scadenza o *lifetime*) delle esposizioni soggette a SICR.
 - Stage 3 – Non Performing
Esposizioni deteriorate. I crediti assegnati a questa categoria manifestano un rischio creditizio significativo, per i quali la perdita di valore si è già manifestata. Anche in questo caso il calcolo della perdita è effettuato sulla base della PD a scadenza (*lifetime*).

Rischio creditizio – Misure di sostegno e normativa prudenziale vigente

Al fine di fornire indicazioni sulle modalità di applicazione delle misure di sostegno nel quadro della normativa di cui sopra le autorità di vigilanza internazionali, europee e nazionali nel quadro del SSM (EBA e Banca d'Italia) hanno sfruttato al massimo alcuni elementi di flessibilità presenti nella regolamentazione prudenziale. A ciò si aggiungono specifici *paper* del Comitato di Basilea.

Sono di particolare rilievo i seguenti documenti:

- Comunicato BCE del 12.3.2020: “*ECB Banking Supervision provides temporary capital and operational relief in reaction to coronavirus*”
 - Comunicato BCE del 20.3.2020: «*ECB Banking Supervision provides further flexibility to banks in reaction to coronavirus*»;
 - Comunicato EBA del 25.3.2020: “*Statement on the application of the prudential framework regarding Default, Forbearance and IFRS9 in light of COVID-19 measures*”
 - Orientamenti EBA (EBA/GL/2020/02 del 2.4.2020) sulle moratorie legislative e non legislative relative ai pagamenti dei prestiti applicate alla luce della crisi Covid-19
 - Banca d'Italia – Comunicazione del 20.3.2020: Proroga dei termini ed altre misure temporanee.
 - Banca d'Italia – Comunicazione del 20/21.4.2020 su «Adempimenti ICAAP/ILAAP e piani di risanamento» da inviare entro il 30.6.2019, con richiesta di aggiornamenti e informazioni per tenere conto del COVID 19.
-
- È stato chiarito che le riserve di capitale (micro e macroprudenziali) e di liquidità al momento disponibili presso le banche possono essere utilizzate per non far mancare il credito all'economia e per far fronte alle perdite connesse con l'inevitabile aumento della rischiosità dei prestiti. Tali riserve sono state infatti concepite dal regolatore proprio per far fronte a situazioni eccezionali come quella che stiamo affrontando.
 - È stato precisato che le moratorie (sia quelle previste per legge, sia quelle adottate volontariamente dal settore bancario) non comportano l'automatica riclassificazione dei crediti tra quelli in bonis ma oggetto di concessioni (*forborne exposures*) né tantomeno tra quelli deteriorati.
-

Rischio creditizio – Misure di sostegno e normativa prudenziale vigente

Comunicato BCE del 12.3.2020:

- *“I buffer di capitale e di liquidità sono stati progettati con l'obiettivo di consentire alle banche di resistere a situazioni di stress come quella attuale. Il settore bancario europeo ha accumulato una quantità significativa di questi buffer. La BCE consentirà alle banche di operare temporaneamente al di sotto del livello di capitale definito dall'orientamento del secondo pilastro (P2G), del buffer di conservazione del capitale (CCB) e dell'indice di copertura della liquidità (LCR)».*
- *«Le banche potranno inoltre utilizzare parzialmente strumenti di capitale che non rientrano nel Common Equity Tier 1 (CET1), ad esempio strumenti di Tier 1 aggiuntivo o di secondo livello, per soddisfare i requisiti del secondo pilastro (P2R). Ciò anticipa una misura la cui entrata in vigore era inizialmente prevista per il gennaio 2021, nell'ambito dell'ultima revisione della direttiva sui requisiti patrimoniali (CRD V)*».

Comunicato BCE del 20.3.2020:

- - *«La BCE sostiene tutte le iniziative volte a fornire soluzioni sostenibili ai debitori temporaneamente in difficoltà nel contesto dell'attuale epidemia. A tal fine, la BCE ha introdotto una flessibilità di vigilanza sul trattamento dei non performing loans (NPLs), in particolare per consentire alle banche di beneficiare pienamente delle garanzie e delle moratorie messe in atto dalle autorità pubbliche per far fronte al disagio attuale».*
- *«In primo luogo, nell'ambito delle loro competenze e su base temporanea, le autorità di vigilanza eserciteranno una certa flessibilità per quanto riguarda la classificazione dei debitori come «inadempienze probabili» quando le banche ricorreranno alle garanzie pubbliche concesse nell'ambito del coronavirus. L'autorità di vigilanza eserciterà inoltre una certa flessibilità per quanto riguarda i prestiti concessi nell'ambito delle moratorie pubbliche relative alla Covid-19»*

Rischio creditizio – Misure di sostegno e normativa prudenziale vigente

Comunicato BCE del 20.3.2020:

...

- *In secondo luogo, i crediti che diventano deteriorati e sono coperti da garanzie pubbliche beneficeranno di un trattamento prudenziale preferenziale in termini di aspettative dell'autorità di vigilanza in merito alla copertura delle perdite.*
- *Infine, le autorità di vigilanza applicheranno la massima flessibilità nel discutere con le banche l'attuazione delle strategie di riduzione delle sofferenze, tenendo conto della natura straordinaria delle attuali condizioni di mercato.*
- *Nell'ambito del suo mandato, la BCE raccomanda che tutte le banche evitino nei loro modelli ipotesi procicliche per la determinazione di accantonamenti e che le banche che non lo hanno ancora fatto optino per le regole transitorie dell'IFRS 9.*
- Sull'applicazione dell'IFRS 9 anche il Comitato di Basilea ha fornito un'interpretazione molto utile (Documento «FSI Briefs» n. 3 di Aprile 2020 «Expected loss provisioning under a global pandemic»):
- **«The ECL (Expected Credit Loss) approach is, in principle, far less procyclical than the IL (“Incurred Loss”) approach since banks are required to book provisions before actual default occurs. As such, this methodology should help to smooth banks’ reported earnings over the credit cycle. That smoothing effect, however, would not exist in the case of an abrupt, seismic shock such as the Covid-19 pandemic. In this case, ECL methodologies can trigger a substantial increase in provisions, as the sudden nature and scale of the pandemic leads to a significant reassessment of expected losses, even in the absence of credit default. This, in turn, may amplify procyclicality and could lead to a sharp decline in banks’ reported net income, which could have implications for their ability and willingness to provide credit to the real economy”.**

Rischio creditizio – Misure di sostegno e normativa prudenziale vigente

- Comunicazione di Banca d'Italia del 20.3.2020: «Sfruttando gli elementi di flessibilità consentiti dalla regolamentazione e in linea con quanto deciso dalla BCE per le banche significative, **le banche meno significative e gli intermediari non bancari potranno operare temporaneamente al di sotto del livello della Componente target assegnata a esito del processo SREP (Pillar 2 Guidance - P2G), del buffer di Conservazione del capitale (CCB) e del Coefficiente di copertura della liquidità (LCR).** Al verificarsi di queste circostanze la Banca d'Italia valuterà i piani di riallineamento che saranno presentati dagli intermediari tenendo conto delle condizioni eccezionali che hanno portato i coefficienti di capitale e della liquidità a livelli inferiori a quelli richiesti».
- Comunicato EBA del 25.3.2020: “**Statement on the application of the prudential framework regarding Default, Forbearance and IFRS9 in light of COVID-19 measures**”
 - «Nelle attuali circostanze, le misure che i governi e gli istituti di credito propongono per affrontare l'impatto economico sistemico negativo della pandemia COVID-19 non dovrebbe portare automaticamente a una riclassificazione secondo la definizione di forbearance...»
- - «L'IFRS 9 offre un certo grado di flessibilità, nel senso che non impone quando si è verificato un aumento significativo del rischio di credito. Esso richiede piuttosto una valutazione sulla base di trigger quantitativi e qualitativi. A questo proposito, non esiste un rigoroso automatismo da applicare. La valutazione da parte degli istituti di credito dell'esistenza di un significativo aumento del rischio di credito viene effettuato attraverso l'individuazione di variazioni significative sulla vita totale attesa dell'esposizione. **L'EBA è del parere che l'applicazione di moratorie pubbliche o private, volte ad affrontare l'impatto economico sistemico avverso della pandemia COVID-19, non debba essere considerata di per sé come una motivazione automatica per concludere che si è verificato un aumento significativo del rischio di credito**».

Rischio creditizio – Misure di sostegno e normativa prudenziale vigente

Orientamenti EBA (EBA/GL/2020/02 del 2.4.2020) sulle moratorie legislative e non legislative relative ai pagamenti dei prestiti applicate alla luce della crisi Covid-19

Criteria per la definizione di una moratoria generale dei pagamenti (punto 10)

- *la moratoria si basa sulla legislazione nazionale applicabile (moratoria legislativa) o su un'iniziativa di carattere non legislativo che prevede la riduzione dei pagamenti promossa da un ente nel quadro di un regime di moratoria a livello industriale o settoriale ...*
- *la moratoria si applica a un vasto gruppo di debitori predefinito sulla base di ampi criteri...*
- *la moratoria prevede esclusivamente modifiche al piano dei pagamenti...*
- *la moratoria offre a tutte le esposizioni che ne sono soggette le medesime condizioni per la modifica al piano dei pagamenti...*
- *la moratoria non si applica ai nuovi contratti di prestito concessi dopo la data del suo annuncio;*
- *la moratoria è stata avviata per far fronte alla pandemia di Covid-19 e applicata prima del 30 giugno 2020.*

Punto 16) Linee Guida EBA/GL/2020/02: «Gli enti dovrebbero effettuare la valutazione dell'improbabile adempimento sulla base del piano dei pagamenti più aggiornato a seguito dell'applicazione della moratoria generale di pagamento. Se il debitore beneficia di misure di sostegno supplementari previste dalle autorità pubbliche in risposta alla pandemia di Covid-19 tali da influire sul suo merito di credito, **le misure in questione dovrebbero essere prese in considerazione nella valutazione dell'improbabile adempimento.** Tuttavia, qualsiasi forma di attenuazione del rischio di credito, come le garanzie fornite da terzi agli enti, non dovrebbe esentare questi ultimi dal valutare l'improbabile adempimento del debitore né influire sui risultati della valutazione». Punto 13...» ai fini dell'articolo 178, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013 e in conformità dell'articolo 178, paragrafo 2, lettera e), del medesimo regolamento, gli enti dovrebbero computare i giorni di arretrato sulla base del piano dei pagamenti rivisto a seguito dell'applicazione di una moratoria...».

Indice



1. Rischio creditizio (esposizioni deteriorate e oggetto di concessioni, IFRS 9 e calcolo delle perdite attese)

2. Altri indicatori di rischio, RAF, ICAAP, ILAAP, Piani di risanamento

3. Principali provvedimenti e comunicazioni delle Autorità Europee (EBA e BCE) e della Banca d'Italia sull'applicazione delle disposizioni vigenti alle esposizioni creditizie nel contesto della pandemia da COVID 19

3. Riepilogo: una lista di punti di attenzione per il Risk Manager

Altri indicatori di rischio, RAF, ICAAP, ILAAP, Piani di risanamento

Uno degli assunti della normativa di vigilanza sul processo di *risk management* degli intermediari è dato dallo stretto collegamento e dalla interdipendenza che l'intermediario deve costantemente assicurare tra i seguenti processi e relativi documenti approvati dagli Organi sociali dell'intermediario:

1. Piani strategici e relativi budget annuali
2. ICAAP e relative stime del capitale interno a fronte dei rischi di primo e di secondo pilastro
3. RAF e indicatori di rischio, metriche e limiti per la misurazione di *risk profile*, *risk appetite* e *risk capacity*
4. ILAAP e relative metriche e presidi per la gestione del rischio di liquidità
5. Piani di risanamento e opzioni di risanamento (ex normativa BRRD)

Lo scenario della pandemia da COVID 19 nonché l'adesione in maniera significativa alle misure di sostegno finanziario comportano impatti più o meno rilevanti su tutti questi aspetti, con la necessità di valutare gli interventi sui relativi documenti, sui limiti e gli obiettivi di rischio.

1) I Piani strategici e i budget annuali: da rivedere in relazione alla verosimile necessità di riconsiderare gli obiettivi previsti per fine 2020 e per gli altri anni considerati nell'orizzonte temporale del piano strategico prima della pandemia. In particolare per quanto riguarda i volumi del credito, i ricavi, le perdite su crediti, in ultima analisi i risultati economici previsti;

2) ICAAP: dalla revisione del budget e del Piano strategico discende la necessità di riesaminare in sede di ICAAP le stime del capitale interno a fronte dei singoli rischi per fine 2020, in particolare di quello creditizio (RWA e requisito patrimoniale), nonché dell'importo previsto dei fondi propri tenuto conto della revisione delle stime dei risultati economici.

(continua)

Altri indicatori di rischio, RAF, ICAAP, ILAAP, Piani di risanamento

2) ICAAP (continua):

- Banca d'Italia nel comunicato del 20.3.2020 ha prorogato di 60 gg., tra le altre, le scadenze relative al Resoconto ICAAP/ILAAP 2019-2020.
- Banca d'Italia ha poi richiesto (lettere del 20/21 Aprile) di aggiornare scenari di stress, opzioni di risanamento, indicatori di rischio, stress test/analisi di sensitività, paragrafi specifici delle sezioni ICAAP ed ILAAP dei resoconti da produrre entro il 30.6 alla luce della pandemia da Covid 19. Le analisi richieste al riguardo sono differenziate per gli intermediari di classe ICAAP «1» e «2», rispetto a quelli di dimensione più ridotta (classe «3»). Per tutti gli intermediari, indipendentemente dalla classe dimensionale di appartenenza, è comunque richiesta la compilazione di uno specifico *template excel* nel quale fornire gli esiti delle analisi di scenario o di *sensitivity* da svolgere sulla base dello scenario base e dello scenario avverso descritti nella lettera della Banca d'Italia.
- Il 21.4.2020, infine, è stato pubblicato il 32° aggiornamento della circolare Banca d'Italia n. 285, che, tra l'altro, aggiorna i contenuti delle Disposizioni su ICAAP ed ILAAP alla luce del recepimento delle Linee Guida EBA su IRRBB e Stress testing (EBA/GL/208/02 ed EBA/GL/2018/04), da applicare già nel resoconto ICAAP/ILAAP di quest'anno. Nello stesso aggiornamento sono state modificate anche le Disposizioni sul sistema dei controlli interni, che ora prevedono, tra l'altro, la valutazione annuale del programma delle prove di stress della Banca da parte della Funzione di risk management.

Altri indicatori di rischio, RAF, ICAAP, ILAAP, Piani di risanamento

3) Risk appetite framework/Risk appetite statement. Gli impatti della pandemia sui rischi previsti nei RAF devono essere valutati: è verosimile un impatto più o meno rilevante sul risk profile in relazione a svariati rischi previsti nel RAF e nell'ICAAP:

- rischi creditizi, in conseguenza dell'adesione alle misure di sostegno finanziario di imprese e famiglie
- Rischi operativi e relative implicazioni di rischio reputazionale:
 - rischi di errore, di frode interna ed esterna, di sicurezza informatica e di disfunzioni IT, derivanti da criticità nella continuità operativa, smart working, sovraccarichi operativi dovuti alla numerosità delle richieste di adesione alle misure di sostegno;
 - rischi legati alla sicurezza sul lavoro;
 - rischi AML;
 - rischi legali legati alla tempestività nella gestione delle domande di adesione alle misure di sostegno della liquidità presentate dai clienti

in generale, appaiono da rivedere in misura più o meno estesa: mappature dei rischi operativi, relativi self - assessment (di rischi lordi e residui) e piani di continuità operativa.

- Rischio di leva finanziaria eccessiva legati all'incremento del totale dell'attivo di stato patrimoniale (credito per cassa) e degli impegni (aumenti delle linee di credito concesse e garanzie rilasciate) che comportano una diminuzione del coefficiente di leva finanziaria (di cui all'art. 429 del CRR), per il quale peraltro dal Giugno 2021 è prevista l'introduzione di un limite regolamentare del **3%** a seguito dell'applicazione della CRR2 (di cui tenere conto nei piani strategici)
 - Rischi di tasso per gli impatti sul costo del funding e la curva dei tassi. Da ricordare il cambiamento richiesto negli stress test sul rischio tasso per la generalità degli intermediari a seguito del recepimento delle linee guida EBA sull'IRRBB (*interest rate risk arising from non-trading book activities*) nel 32° aggiornamento del 21.4.2020 della Circolare 285
 - Rischio strategico e di business: in relazione alle variazioni attese dei risultati economici e del contesto competitivo (cambiamento dei bisogni dei clienti e dei relativi profili di rischio, posizionamento rispetto ai competitor e quote di mercato).
-

Altri indicatori di rischio, RAF, ICAAP, ILAAP, Piani di risanamento

4) ILAAP:

- Le banche devono gestire le esigenze di *funding* per far fronte alle erogazioni per cassa e alle moratorie del credito previste dalle misure di sostegno con i canali di approvvigionamento della liquidità tradizionali a cui ognuna di esse può variamente accedere (raccolta diretta dalla clientela, interbancario, prestiti obbligazionari, BCE), verosimilmente con impatti sul LCR e sul costo del funding. Da rivedere i *Contingency Funding Plan*. Da tenere presente l'applicazione con la CRR 2 del nuovo limite regolamentare del **100%** per il Coefficiente di finanziamento stabile (*Net Stable Funding Ratio – NSFR*).

5) Piani di Risanamento (scadenza anche in questo caso rinviata al 30.6.2020)

- E' necessario rivedere i principali aspetti del piano quali: i) le opzioni di risanamento individuate; ii) gli indicatori di risanamento per l'attivazione delle opzioni di risanamento; c) gli scenari di stress da effettuare per la valutazione sull'efficacia delle opzioni di risanamento. Nella lettera della Banca d'Italia del 20 aprile è previsto che l'analisi debba essere effettuata sulla base dei medesimi scenari (base ed avverso) previsti per il Resoconto ICAAP/ILAAP.
- Per tutti gli intermediari, anche quelli con Piano semplificato (biennale, non dovuto nel 2020), è necessario compilare comunque il *template excel* (da trasmettere entro il 30.6.2020), con indicazione delle opzioni di risanamento attuabili e dei relativi risultati attesi, nonché risultati attesi, le principali linee di intervento/strumenti che potrebbero essere attivate in caso di utilizzo della Pillar 2 Guidance (P2G), del buffer di Conservazione del capitale (CCB) e del LCR.
- Attualmente lo schema del Piano di risanamento delle LSI è peraltro oggetto di un documento di consultazione della Banca d'Italia del 10.4.2020 (durata 50 gg.), per il recepimento del Regolamento EU n. 348/2019, che regola gli indicatori quali-quantitativi per l'individuazione delle banche che possono predisporre il Piano nella versione semplificata.



1. Rischio creditizio (esposizioni deteriorate e oggetto di concessioni, IFRS 9 e calcolo delle perdite attese)

2. Altri indicatori di rischio, RAF, ICAAP, ILAAP, Piani di risanamento

3. Principali provvedimenti e comunicazioni delle Autorità Europee (EBA e BCE) e della Banca d'Italia sull'applicazione delle disposizioni vigenti alle esposizioni creditizie nel contesto della pandemia da COVID 19

3. Riepilogo: una lista di punti di attenzione per il Risk Manager

Principali provvedimenti/comunicazioni sull'applicazione delle disposizioni vigenti alle esposizioni creditizie nel contesto della pandemia da COVID 19

Sono riportati solo i principali provvedimenti/comunicazioni riguardanti le tematiche del rischio creditizio e correlate.

BCE

- Comunicato del 12.3.2020: *“ECB Banking Supervision provides temporary capital and operational relief in reaction to coronavirus”*
- Comunicato del 20.3.2020: *«ECB Banking Supervision provides further flexibility to banks in reaction to coronavirus»;*
- 28.4.2020 – *“The euro area bank lending survey (first quarter of 2020)”*

EBA

- Comunicato del 12.3.2020: *“Statement on actions to mitigate the impact of COVID-19 on the EU banking sector”*
- Comunicato del 25.3.2020: *“Statement on the application of the prudential framework regarding Default, Forbearance and IFRS9 in light of COVID-19 measures”*
- Comunicato del 31.3.2020: *“Statement on dividends distribution, share buybacks and variable remuneration”*
- Orientamenti (EBA/GL/2020/02 del 2.4.2020) sulle moratorie legislative e non legislative relative ai pagamenti dei prestiti applicate alla luce della crisi Covid-19
- Comunicato del 22.4.2020: *“Statement on additional supervisory measures in the COVID-19 pandemic”*

Banca d'Italia

- Comunicazione del 20.3.2020: Proroga dei termini ed altre misure temporanee
- Comunicazione del 23.3.2020 – DL “Cura Italia” (D.L. n. 18 del 17.3.2020) - Precisazioni in materia di segnalazioni alla Centrale dei rischi.
- Comunicazione del 27.3.2020 - Raccomandazione sulla distribuzione di dividendi da parte delle banche italiane meno significative durante la pandemia da COVID-19

(continua)

Principali provvedimenti/comunicazioni sull'applicazione delle disposizioni vigenti alle esposizioni creditizie nel contesto della pandemia da COVID 19

Banca d'Italia (*continua*)

- Comunicazione del 10.4.2020: «Raccomandazione della Banca d'Italia su tematiche afferenti alle misure di sostegno economico predisposte dal Governo per l'emergenza Covid-19»
- Comunicazione del 20/21.4.2020 su «Adempimenti ICAAP/ILAAP e piani di risanamento» da inviare entro il 30.6.2019, con richiesta di aggiornamenti e informazioni per tenere conto del COVID 19.
- Comunicazione del 21 aprile 2020 – «COVID-19: Misure in materia di segnalazioni di vigilanza».
- Comunicazione del 28.4.2020 – «COVID-19: Misure in materia di segnalazioni di risoluzione» (Reg. UE 1624/2018)

BIS - Comitato di Basilea

- Comunicato del 27.3.2020 – «*Governors and Heads of Supervision announce deferral of Basel III implementation to increase operational capacity of banks and supervisors to respond to Covid-19*»
- Documento di Aprile 2020 – «*Measures to reflect the impact of Covid-19*»
- FSI Briefs n. 3 – April 2020 – «*Expected loss provisioning under a global pandemic*»
- *Bulletin* n. 9 – 24.4.2020 – «*Buffering Covid-19 losses – the role of prudential policy*»
- *Bulletin* n. 10 – 28.4.2020 – «*Covid-19 and corporate sector liquidity*»

Principali provvedimenti/comunicazioni sull'applicazione delle disposizioni vigenti alle esposizioni creditizie nel contesto della pandemia da COVID 19

- Utili letture di sintesi sulle misure governative di sostegno della liquidità, gli impatti di vigilanza e le prospettive macroeconomiche e di finanza pubblica sono:
 - il documento del 15.4.2020 «*Iniziativa della Task Force per la liquidità del sistema bancario nell'emergenza sanitaria*» della Banca d'Italia - Audizione di Paolo Angelini (Capo del Dipartimento Vigilanza bancaria) e Giorgio Gobbi (Capo del Servizio Stabilità finanziaria) davanti alla Commissione Parlamentare di inchiesta sul sistema bancario e finanziario;
 - il documento del 27.4.2020 «*Conversione in legge del DL 23 del 8.4.2020*» della Banca d'Italia – Audizione alla Camera del Capo del Servizio Struttura Economica (Fabrizio Balassone)
 - il «*Documento di Economia e Finanza*» del MEF deliberato dal Consiglio dei Ministri il 24.4.2020.
- Principali Circolari dell'ABI: UCR/000593 del 24.3.2020 e UCR/000633 del 30.3.2020 (sul DL «Cura Italia»), UCR/ULS/000686 del 9/4/2020, UCR/ULS/000708 del 14.4.2020; UCR/000723 del 16.4.2020, UCR/000766 del 21.4.2020; UCR/000791 del 24.4.2020 (sul DL «Liquidità»).
- Utile la lettura della Sezione FAQ sulle nuove misure economiche per la pandemia da COVID-19 sul sito internet del MEF: <http://www.mef.gov.it/covid-19/faq.html?s=3>



1. Rischio creditizio (esposizioni deteriorate e oggetto di concessioni, IFRS 9 e calcolo delle perdite attese)

2. Altri indicatori di rischio, RAF, ICAAP, ILAAP, Piani di risanamento

3. Principali provvedimenti e comunicazioni delle Autorità Europee (EBA e BCE) e della Banca d'Italia sull'applicazione delle disposizioni vigenti alle esposizioni creditizie nel contesto della pandemia da COVID 19

3. Riepilogo: una lista di punti di attenzione per il Risk Manager

Riepilogo dei Punti di attenzione per il Risk Manager

- **Impatti sugli indicatori di rischio del RAF** : in particolare il rischio di credito, il rischio operativo (ed implicazioni sul rischio IT ed AML in particolare), il rischio di liquidità, il rischio di leva finanziaria eccessiva, il rischio strategico e di business, IRRBB
- **Impatti sull'ammontare delle perdite attese** risultanti dai modelli di *staging* del credito (IFRS 9)
- **Impatti sugli NPL** (inadempienze probabili) e sulle esposizioni oggetto di **misure di concessione** (*forbearance*)
- **Impatti su Capital ratio ed LCR**, tenuto conto dei limiti regolamentari e delle misure di SREP. In prospettiva (CRR2), impatti su limite regolamentare per leverage ratio e NSFR
- **Revisione della Mappatura dei rischi e dei Risk assessment**, aggiornamento degli indicatori di rischi in particolare per quanto riguarda i rischi operativi
- **Allineamento tra piano strategico, RAF, ICAAP, ILAAP, piani di risanamento**: revisione degli obiettivi di rischio e dei limiti (*risk appetite*)
- **Revisione degli scenari degli stress test e definizione del programma delle prove di stress** (anche alla luce della revisione della Circolare 285)
- **Revisione delle opzioni di risanamento** e delle verifiche sulla loro efficacia, autovalutazione dello svolgimento delle funzioni critiche